



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 17
in data 29-08-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE -
attuazione dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1.

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di agosto alle ore 20:45 nella sala delle adunanze della sede municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e nome del Consigliere	Presenti/Assenti
1.	Perfetti Italo	Presente
2.	BIANCHI MARIO	Presente
3.	DAL BORGO MARIA VENIS	Presente
4.	BERNARDI LUISA	Assente
5.	ZAMBON MARIANO	Presente
6.	BEGHIN VANESSA	Presente
7.	SIMIONI MICHELE	Presente
8.	CUSINATO ENRICA	Presente
9.	TOSETTO ALESSANDRO	Assente
10.	GUIDOLIN SILVIA	Presente
11.	BONALDO STEFANO	Presente
12.	TRENTO CRISTINA	Presente
13.	SCAPIN ALBERTO	Assente

Partecipa alla seduta Scarangella Luca Segretario Comunale.

Perfetti Italo nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori:

DAL BORGO MARIA VENIS
CUSINATO ENRICA
TRENTO CRISTINA

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la promulgazione del D. Lgs 112/98, ogni Regione ha ricevuto compiti di pianificazione coordinamento e formazione dei volontari (per tramite dei Centri di Servizio);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;

Visto, ancora, l'articolo 35 comma 1 del Decreto citato, il quale stabilisce che "i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio Comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Vista la L.R. del Veneto, n. 13/2022, recante la Disciplina delle attività di protezione Civile, la quale definisce *"il modello organizzativo del sistema regionale della protezione civile individuando i soggetti e gli strumenti preposti all'attuazione delle attività di protezione civile in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate"*.

Vista la Direttiva 22 dicembre 2022 del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante *"approvazione di uno schema - tipo di regolamento, contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile"*;

Rilevato che sulla scorta del vigente assetto normativo è compito dei Comuni quello di creare piani e regolamenti di Protezione Civile al fine di operare sia nel campo della prevenzione sia in quello di soccorso, anche tramite l'utilizzo dei Gruppi Comunali;

Considerato che, dunque, la Protezione Civile, a livello locale, è composta da Gruppi Comunali/Intercomunali, che vengono istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale, e da Associazioni organizzate, che poi confluiscono nell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione del Veneto;

Dato atto che il dipartimento della Protezione Civile Nazionale provvede, anche per il tramite delle Regioni e delle città Metropolitane, al rimborso degli oneri derivanti dall'assicurare agli aderenti Organizzazione di Volontari, idonee coperture, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima, purchè le richieste siano conformi alla documentazione predisposta atta a favorire tempestivamente lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie.

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/04/2005 è stato istituito il Servizio volontario comunale di protezione civile di Galliera Veneta;

Dato altresì atto che il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Galliera Veneta (PD) è iscritto al n. PCVOL-05-B-1190-PD-09 dell'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - Regione del Veneto;

Considerato che vi è l'esigenza di dotare l'amministrazione comunale di Nuovo Regolamento che disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di protezione civile;

Rilevato che la predetta bozza di regolamento oggetto del presente atto si articola come segue:

Art. 1	Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
Art. 2	Il Sindaco
Art. 3	Obiettivi del gruppo
Art. 4	Attività del GCVPC
Art. 5	Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione
Art. 6	Volontari effettivi
Art. 7	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
Art. 8	Diritti dei volontari
Art. 9	Doveri dei volontari
Art. 10	Organi del GCVPC
Art. 11	Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC
Art. 12	Consiglio direttivo
Art. 13	Coordinatore operativo
Art. 14	Organizzazione operativa del GCVPC
Art. 15	Sede operativa, attrezzature / dotazioni tecniche, vestiario e DPI
Art. 16	Norme amministrative e finanziarie

Dato atto che la bozza di regolamento (allegato sub A) è conforme allo schema tipo approvato con la Direttiva 22 dicembre 2022 del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che la Commissione Statuto e Regolamenti regolarmente convocata si è riunita in data 22/08/2023 e ha dato parere favorevole, proponendo in relazione all'articolo 13 che l'incarico di Coordinatore di cui all'articolo 13 abbia durata quinquennale;

Visto il D. Lgs 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dai rispettivi Responsabili di Settore;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il "Regolamento del Gruppo Comunale Volontariato di protezione Civile" (allegato sub A);
3. di disporre che il nuovo regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2005;
4. di disporre la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali, del Regolamento di cui al punto 2;
5. di disporre altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 107 dello Statuto Comunale.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data 23-08-2023



IL RESPONSABILE

F.to D'Emilio Walter

PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 23-08-2023



IL RESPONSABILE

F.to Briotto Daniele

Il Sindaco presenta la suesposta proposta di deliberazione e ne spiega i contenuti.

Terminata la presentazione, vengono chieste delle precisazioni da parte del Consigliere Trento C. sulla composizione del consiglio direttivo e della necessità di un'informazione alla cittadinanza sul "Piano di Protezione Civile" in caso di calamità. Dopo la risposta da parte del Sindaco, non essendoci ulteriori richieste, il Sindaco pone in votazione la medesima, che viene approvata con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti.

Il Sindaco pone, infine, in votazione l'immediata eseguibilità della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che viene approvata con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. **17**
in data 29-08-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE -
attuazione dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1.

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
F.to Perfetti Italo



IL SEGRETARIO DEL COMUNE
F.to Scarangella Luca



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Allegato alla delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 29-08-2023

Oggetto: REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - attuazione dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 598.

Comune di Galliera Veneta li 29-08-2023



L' INCARICATO

Briotto Daniele

Documento Firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005

Regolamento per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato
di Protezione civile in attuazione dell'art. 35, comma 1,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1) E' costituito con delibera di consiglio comunale n. 17 del 29/08/2023 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Galliera Veneta, di seguito GCVPC, nella sede legale del comune di Galliera Veneta in conformita' a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2) Il GCVPC e' un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;

3) Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2.

Il sindaco

1) Il sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.1/2018, in qualita' di autorita' territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attivita' del GCVPC; il sindaco e', altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018 (1)

2) Il sindaco e' legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attivita' previste ai sensi del presente regolamento.

(1) La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali e' svolta dal Presidente dell'unione e dal Presidente della provincia/citta' metropolitana, fatta salva la possibilita' di delegarla.

Art. 3.

Obiettivi del gruppo

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attivita' di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed e' costituito per le finalita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia

di protezione civile.

Art. 4. Attività del GCVPC

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
il registro dei volontari iscritti;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5. Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, fermo restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);

copia del documento di identità in corso di validità;
copia del codice fiscale.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.

6) In caso di rigetto motivato, il sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

7) Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6.

Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati: copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;

tesserino di appartenenza al GCVPC;

vestiario e DPI idonei;

copia del regolamento.

Art. 7.

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

a) recesso volontario presentato dal volontario;

b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;

c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;

d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8.

Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art.32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al rimborsamento delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

- I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

2) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

3) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9.

Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi all'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi di addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10.

Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;

b) consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;

c) coordinatore operativo.

Art. 11.

Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e

non e' ammessa piu' di una delega.

5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% piu' uno dei volontari effettivi in merito a:

elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;

elezione e revoca del coordinatore operativo;

elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;

ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;

la proposta del programma delle attivita' predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12.

Consiglio direttivo

1) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, e' eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, e' l'organo di supporto alle attivita' del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, e' presieduto dal coordinatore operativo.

2) Per la validita' delle deliberazioni occorre la maggioranza piu' uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la meta' dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavvisi di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potra' avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, e' redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.

4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attivita' del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;

b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13.

Coordinatore operativo

1) Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC e' eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticita' di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di cinque anni ed e' nominato dal sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il ruolo di coordinatore operativo e' esercitato a titolo gratuito ed e' incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonche' con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilita' al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo puo' essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di

cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.

3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

9) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14.

Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco del comune di riferimento e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.

2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune di riferimento.

3) Il comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

Art. 16.

Norme amministrative e finanziarie

1) Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2) Nel bilancio del comune di riferimento sono previsti:

a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.